

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

FIUMICINO ENERGIA S.R.L.



2EKB9D

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	FIUMICINO (RM) VIA PIER PAOLO RACCHETTI 1 CAP 00054
Indirizzo PEC	fiumicinoenergia@pec.adr.it
Numero REA	RM - 1249458
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	06647270963
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	5

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 06647270963 Data di iscrizione: 04/08/2011 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 11/06/2009
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	- LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, DISTRIBUZIONE E TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI LEGGE VIGENTE, NONCHE' LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI OPERE E IMPIANTI ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato, condizioni sospensive, gruppi societari

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06647270963
del Registro delle Imprese di ROMA
Data iscrizione: 04/08/2011

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 04/08/2011

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 11/06/2009

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2100

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2009

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale
Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

- LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, DISTRIBUZIONE E TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI LEGGE VIGENTE, NONCHE' LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI OPERE E IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA.
A TAL FINE LA SOCIETA' PUO' COMPIERE OGNI ATTIVITA' ED OPERAZIONE STRUMENTALE ED OPPORTUNA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.
LA SOCIETA' IN VIA STRUMENTALE, E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, E PURCHE' CIO' NON ASSUMA CARATTERE DI PREVALENZA RISPETTO AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' COMPIERE TUTTE QUELLE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE NELLA MISURA RITENUTA OPPORTUNA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E POTRA' INOLTRE ASSUMERE, NON A FINE DI COLLOCAMENTO, PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE, ENTI, ASSOCIAZIONI O CONSORZI AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, IL TUTTO NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE. SONO COMUNQUE ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE TUTTE LE ATTIVITA' FINANZIARIE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E COMUNQUE TUTTE LE ATTIVITA' CHE PER LEGGE SONO RISERVATE A SOGGETTI MUNITI DI PARTICOLARI REQUISITI NON POSSEDUTI DALLA SOCIETA'.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

GLI AMMINISTRATORI SONO INVESTITI DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONI DI SORTA, CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI DISPOSIZIONE, CHE RITENGANO OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO IN VIA ESCLUSIVA ALL'ASSEMBLEA O COMUNQUE ALLA DECISIONE DEI SOCI.
GLI AMMINISTRATORI POSSONO DELIBERARE, NELLE FORME E NEI LIMITI DI LEGGE, LA FUSIONE E LA SCISSIONE NELLE IPOTESI DEGLI ARTT. 2505 E 2505 BIS C.C., QUALE RICHIAMATO ANCHE DALL'ART. 2506 TER C.C..
POSSONO, INOLTRE, NOMINARE DIRETTORI ANCHE GENERALI NONCHE' PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OVE NON VI ABBIANO PROVVEDUTO I SOCI, NOMINA TRA I SUOI COMPONENTI UN PRESIDENTE E PUO' NOMINARE UNO O DUE VICE PRESIDENTI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE NEI LIMITI DELL'ART. 2381 C.C. IN QUANTO APPLICABILE E DI STATUTO PROPRIE FUNZIONI AL PRESIDENTE E AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI.
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, NEI LIMITI DELLE ATTRIBUZIONI CONFERITE, AI CONSIGLIERI DELEGATI SPETTA, CON FIRMA LIBERA, LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE E NOMINARE ALL'UOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI.
IN CASO DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, TUTTI I POTERI A LUI ATTRIBUITI SPETTANO AL VICE PRESIDENTE O, NEL CASO IN CUI SIANO STATI NOMINATI PIU' VICE PRESIDENTI, A CIASCUNO DI ESSI DISGIUNTAMENTE; PER I TERZI, IN OGNI CASO, LA FIRMA DEL VICE PRESIDENTE FA PIENA PROVA DELL'IMPEDIMENTO O DELL'ASSENZA DEL PRESIDENTE.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO 24 DELLO STATUTO SOCIALE

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

deposito statuto aggiornato

DEPOSITO STATUTO VIGENTE CON EFFICACIA DAL 01.08.11

condizioni sospensive

LA DELIBERA 16 MAGGIO 2011 N. 7.793/4063 REP. NOTAIO CARLO MARCHETTI E' SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATA

gruppi societari

SOCIETÀ SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI
DELL'ART. 2497 BIS DEL CODICE CIVILE

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 01-08-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 01-08-2011

FIUMICINO ENERGIA S.R.L.
Codice fiscale: 06647270963

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata, con la denominazione sociale:

“Fiumicino Energia S.r.l.”

Articolo 2 – La società ha per oggetto la produzione, trasformazione, distribuzione e trasporto di energia elettrica e termica nel rispetto della normativa di legge vigente, nonché la realizzazione, manutenzione e gestione di opere e impianti per la produzione di energia elettrica e termica.

A tal fine la società può compiere ogni attività ed operazione strumentale ed opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società in via strumentale, e non nei confronti del pubblico, e purché ciò non assuma carattere di prevalenza rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie nella misura ritenuta opportuna dall'Organo Amministrativo e potrà inoltre assumere, non a fine di collocamento, partecipazioni in altre società, imprese, enti, associazioni o consorzi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Articolo 3 - La società ha sede legale in Fiumicino (RM).

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Articolo 4 - La società ha durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 5 - La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle quote, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicati, i relativi recapiti.

Il trasferimento delle quote e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi, fermo l'adempimento degli oneri pubblicitari previsti dalla vigente disciplina, a cura degli amministratori.

Il domicilio dei soci, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE – QUOTE -TITOLI DI DEBITO – VERSAMENTI

Articolo 6 - Il capitale sociale è di euro 741.795, suddiviso in quote ai sensi di legge.

Statuto aggiornato al 01-08-2011

FIUMICINO ENERGIA S.R.L.
Codice fiscale: 06647270963

Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni.

Articolo 7 - Le quote sono liberamente trasferibili tra soci.

Nel caso un socio intendesse trasferire a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota, sotto qualsiasi forma, ad un terzo non socio, agli altri soci spetta il diritto di prelazione a parità di condizioni.

A tal fine il socio che intende procedere al trasferimento dovrà darne preventivamente comunicazione a tutti gli altri soci, precisando il nominativo del terzo acquirente (o dei terzi acquirenti), il prezzo e le condizioni della cessione. Tale comunicazione deve essere data mediante raccomandata A.R. inviata all'indirizzo di tutti gli altri soci, quale risultante dal libro soci.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli altri soci possono dichiarare all'alienante, mediante lettera raccomandata A.R. recapitata al suo indirizzo, quale risultante dal libro soci, la loro decisione di rendersi acquirenti delle quote poste in vendita, precisando l'importo delle quote che intendono acquistare.

Nel caso di mancato tempestivo esercizio della prelazione da parte degli altri soci, il socio alienante sarà libero di perfezionare il trasferimento con l'acquirente indicato, purchè al prezzo ed alle condizioni comunicate agli altri soci ed entro i successivi tre mesi.

Nel caso di valido esercizio della prelazione, il perfezionamento del trasferimento dovrà avvenire entro i successivi venti giorni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento sotto qualsiasi forma, a titolo oneroso, a terzi non soci, di diritti di opzione. In tal caso, tuttavia, il termine di venti giorni di cui al comma precedente si riduce a dieci giorni.

Il presente articolo non si applica (i) nel caso di trasferimento da parte di società fiduciarie ai propri iniziali mandanti di quote che risultino intestate alle predette società e (ii) nel caso di trasferimento a favore di società controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante del socio trasferente.

Articolo 8 - La società, con delibera dei soci in forma assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Statuto aggiornato al 01-08-2011

FIUMICINO ENERGIA S.R.L.
Codice fiscale: 06647270963

Articolo 9 - La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467 c.c. e delle norme *pro tempore* vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non.

Titolo III **DECISIONI DEI SOCI – ASSEMBLEA**

Articolo 10 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate, secondo quanto previsto nell'art. 11, con deliberazione assembleare ovvero non in forma assembleare.

Le decisioni dei soci, in forma assembleare e non, sono assunte con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Articolo 11 - Devono essere assunte in forma assembleare:

- le decisioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo ivi comprese fusioni e scissioni (salvo, nei casi consentiti, la competenza del Consiglio nelle ipotesi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c., quali richiamati anche dall'art. 2506 ter c.c., e 2481 c.c.);
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonchè l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate;
- le decisioni in merito allo scioglimento anticipato della società, alla nomina o revoca dei liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri;
- ogni altra determinazione di competenza dei soci riservata in via inderogabile dalla legge o dal presente statuto alla assemblea, ovvero ogni altra determinazione per la quale uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale richiedano la forma assembleare. La convocazione da parte dell'organo amministrativo dell'assemblea fa piena prova della richiesta della forma assembleare.

Articolo 12 – L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e da quei consiglieri all'uopo delegati dal Consiglio con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio o recapito dei soci, amministratori e, se nominati, sindaci effettivi, non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci, ove nominati, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Statuto aggiornato al 01-08-2011

FIUMICINO ENERGIA S.R.L.
Codice fiscale: 06647270963

Articolo 13 - Fermo l'adempimento degli obblighi pubblicitari prescritti dalla vigente disciplina, possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Il diritto di voto spetta ai soci in proporzione alla propria partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della società.

L'intervento in assemblea può avvenire tramite collegamento audio/televisivo nel rispetto dei principi dell'art. 18, terzo comma, del presente statuto.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.

Articolo 14 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio da lui scelto.

Articolo 15 - Le decisioni riservate ai soci che in forza di quanto previsto nell'art. 11 del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare, sono assunte, ad iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, mediante sottoscrizione da parte dei soci, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il termine assegnato per l'espressione del consenso, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato.

La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel libro delle decisioni dei soci tenuto ai sensi di legge.

La procedura di cui al presente articolo non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio parità informativa ed il diritto di partecipare alla decisione, e ne sia data comunicazione a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati.

La decisione è adottata quando pervenga e consti nel termine previsto al Presidente del Consiglio di Amministrazione il consenso di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti i soci, amministratori e sindaci effettivi, se nominati.

Titolo IV **AMMINISTRAZIONE**

Articolo 16 - La gestione della società è affidata a un numero variabile da 3 a 7 amministratori secondo le determinazioni assunte all'atto della decisione di nomina dei soci.

Gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, salvo che all'atto della nomina o successivamente i soci stabiliscano, fermo comunque quanto previsto dall'art. 19 del presente statuto, con decisione sempre revocabile, che l'amministrazione e la rappresentanza sociale sia affidata singolarmente agli amministratori, in via disgiunta o congiunta, ovvero con le

Statuto aggiornato al 01-08-2011

FIUMICINO ENERGIA S.R.L.
Codice fiscale: 06647270963

altre modalità previste all'atto della nomina stessa. In quest'ultimo caso il numero degli amministratori può essere fissato in due.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 c.c., ma non a quelle previste dall'art. 2390 c.c..

Per decisione dei soci, anche in corso di mandato, può essere variato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sempre entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Qualora vengano meno uno o più amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene secondo le norme stabilite per la società per azioni in quanto applicabili, fermo quanto previsto dal presente statuto in materia di decisioni dei soci. L'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

Se nel corso dell'esercizio per dimissioni o altre cause vengono a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono chiedere ai soci la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Articolo 17 - Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in via esclusiva all'assemblea o comunque alla decisione dei soci.

Gli amministratori possono deliberare, nelle forme e nei limiti di legge, la fusione e la scissione nelle ipotesi degli artt. 2505 e 2505 bis c.c., quale richiamato anche dall'art. 2506 ter c.c..

Possono, inoltre, nominare direttori anche generali nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 18 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità con lettera raccomandata, con telefax, ovvero a mezzo posta elettronica, che deve pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con telefax ovvero a mezzo posta elettronica con un preavviso di almeno un giorno. Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, quando ne facciano richiesta scritta almeno due Consiglieri in carica o il Collegio sindacale, se nominato.

La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati ovvero siano presenti la maggioranza degli amministratori e sindaci effettivi se nominati e gli assenti, informati degli argomenti da trattare, non si siano opposti alla loro trattazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in

Statuto aggiornato al 01-08-2011

FIUMICINO ENERGIA S.R.L.
Codice fiscale: 06647270963

tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati; verificandosi tali requisiti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Su iniziativa del Presidente da comunicare, ove istituito, con la relativa documentazione anche al Collegio sindacale, le decisioni del Consiglio possono essere prese altresì, ai sensi dell'art. 2475 c.c., mediante sottoscrizione da parte degli amministratori anche in luoghi e tempi diversi di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è trascritta sul libro delle decisioni degli amministratori tenuto ai sensi di legge.

Tutti gli amministratori devono essere messi in grado di partecipare a parità di informazione al processo decisionale che deve concludersi entro il termine volta a volta stabilito dal Presidente.

La decisione è adottata quando pervenga e consti entro il termine previsto al Presidente del Consiglio di Amministrazione il consenso della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, le delibere di fusione o scissione di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter c.c., nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ. sono in ogni caso attribuite, anche nell'ipotesi in cui i soci si siano valse della facoltà di cui al precedente art. 16, secondo comma, alla competenza collegiale del Consiglio di amministrazione, senza facoltà di delega, ferma peraltro sempre la possibilità che la riunione si svolga in audio o teleconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendosi dal computo gli amministratori che si astengono per conflitto di interessi.

Articolo 19 – Per decisione dei soci la gestione della società può essere affidata ad un Amministratore Unico.

All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri dal presente statuto attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente.

Articolo 20 - Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i soci, nomina tra i suoi componenti un Presidente e può nominare uno o due Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti dell'art. 2381 c.c. in quanto applicabile e di statuto proprie funzioni al Presidente e ad uno o più dei suoi membri.

Art. 21 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite, ai Consiglieri Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

In caso di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, nel caso in cui siano stati nominati più Vice Presidenti, a

Statuto aggiornato al 01-08-2011

FIUMICINO ENERGIA S.R.L.
Codice fiscale: 06647270963

ciascuno di essi disgiuntamente; per i terzi, in ogni caso, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

Titolo V **COLLEGIO SINDACALE**

Articolo 22 – Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un Collegio Sindacale o un Revisore/Società di Revisione definendone competenze, poteri e compenso.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e funziona a' sensi di legge.

Al Collegio Sindacale spetta anche il controllo contabile, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dell'assemblea che potrà anche affidare il controllo contabile al Revisore/Società di Revisione.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per tele o video conferenza nel rispetto dell'art. 18.

Titolo VI **BILANCIO**

Articolo 23 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24 - Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge.

Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c..

Gli utili netti annuali, dedotta una somma corrispondente al 5% di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, sono distribuiti tra i soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo diversa determinazione dei soci.

Titolo VII **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Articolo 25 – L'assemblea, in caso di scioglimento della società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Titolo VIII **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Articolo 26 - Le eventuali controversie che insorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società su istanza della parte più diligente; quanto sopra nelle sole ipotesi di materie arbitrabili ai sensi di legge.

Statuto aggiornato al 01-08-2011

FIUMICINO ENERGIA S.R.L.
Codice fiscale: 06647270963

Titolo IX **NORME DI RINVIO**

Articolo 27 - Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente statuto è quello attualmente in vigore per la società "**Fiumicino Energia S.r.l.**", con sede legale in Milano, via della Posta n. 8/10, capitale sociale sottoscritto e versato euro 741.795,00, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano: 06647270963, in forza delle combinate risultanze della delibera dell'assemblea in data 16 maggio 2011, di cui al verbale in pari data n. 7.793/4.063 di rep. notaio in Milano Carlo Marchetti e della decorrenza del termine iniziale previsto dalla stessa (1 agosto 2011).

Milano, 1 agosto 2011

Il legale rappresentante

